

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2014	Numero: 3145	Sezione: III
------------	--------------	--------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

<input checked="" type="checkbox"/> Assoluzione				
Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: no				
Quantum: no				
Gradi precedenti				
1°Grado: Tribunale di Venezia, sez. dist. S. Donà di Piave del 15.1.13				
2°Grado: no				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

intento ad effettuare una riparazione su un tetto cadeva al suolo da una scala telescopica
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi: no		

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

<p>La struttura del D.Lgs. n.81 del 2008 è chiarissima nel distinguere, al proprio interno, un complesso di disposizioni precettive che, poi, trovano una sanzione negli artt. che vanno dal 55 al 60. Tuttavia, nell'art.55 -unica norma nella quale si cita l'art.18 (comma 5, lettere c), d) ed e)) - non è richiamata la disposizione che qui si assume violata (vale a dire l'art.18, comma 1, lett.L)). E', quindi, evidente, nella specie, la violazione del principio di legalità perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e, quindi, nessuna sanzione avrebbe potuto essere irrogata. L'enunciazione di cui alla citata lett. L), infatti, si risolve in una disposizione programmatica priva di sanzione penale e, come tale, anche, effettivamente, generica (come stigmatizzato dai ricorrente nel primo motivo). Una implicita conferma della logica del sistema sul punto la si rinviene, del resto, nella contemporanea esistenza di ulteriori disposizioni che, nell'ambito della gestione e prevenzione nei luoghi di lavoro, specificano quali siano, le misure di tutela e gli obblighi facenti capo ai datori di lavoro ed altri responsabili. Tra queste, ricorre anche la previsione di cui all'art. 71 stesso D.Lgs. che, fra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, individua quello di prendere le misure necessarie affinché - qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari - il loro uso sia riservato ai lavoratori "incaricati allo scopo" "che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati".</p>

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile		
Annullamento:	X <i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per il capo a), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, per il capo c), perché il fatto non sussiste.			

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.